



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARTURANO	CATALDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° [redacted] 5/06  
depositato il 11/07/2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] 1999

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[redacted] 74100 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° [redacted] 06

UDIENZA DEL

23/06/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

971

PRONUNCIATA IL:

23 GIU 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8 AGO 2011

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe PERILLO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [REDACTED], titolare della ditta omonima, per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento [REDACTED] - anno 1999 - notificato il 04.05.2006.

La ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore il 13.09.2006 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.N. 2731/2006.

All'udienza del 23.06.20011, come da rinvio disposto con l'ordinanza 228 del 14.10.2009, si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

## FATTO e DIRITTO

L'atto impugnato è stato emesso sulla base dello scostamento dei ricavi dichiarati dalla ricorrente - esercente l'attività di articoli da regalo - da quelli ad essa attribuibili in base all'applicazione degli studi di settore per cui è stato accertato un reddito di impresa in contabilità semplificata di Lire 16.377.000 a fronte di di Lire 8.894.000 esposti per l'anno 1999.

L'ufficio nel verbale di contraddittorio prot. 35118/20.07.2005 fa presente di prendere atto di quanto rappresentato dalla contribuente ha rigettato la proposta di annullamento perché il tutto era stato considerato negli studi di settore.

La ricorrente contesta la pretesa con motivazioni articolate contrastate dall'ufficio per cui la Commissione OSSERVA:

La percentuale di incremento è del 84% essendo lo scostamento del 184%

1. Gli studi settore sono ritenuti una forma di tassazione medio- ordinaria o di determinazione catastale del reddito mentre devono essere considerati strumenti di accertamento basati sullo scostamento da risultati economici medi ordinari.
2. I risultati degli studi di settore presuppongono un < contesto di normalità economica > che deve essere sempre < adeguato al tempo, al luogo ed al soggetto > considerati.
3. Le stime o le risultanze degli studi di settore < intanto sono utilizzabili in quanto da esse sia fondatamente desumibile l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo di imposta considerato>>.
4. Gli studi di settore sono solo un'«ipotesi probabilistica, per quanto seriamente approssimata»>, frutto di un'elaborazione statistica»> e detta incongruenza, almeno in una prima fase, è solo un presupposto del procedimento, non già ed indefettibilmente una presunzione semplice idonea e supportare e motivare la rettifica del dichiarato.
5. Gli studi di settore non costituiscono uno strumento di accertamento del **reddito** (attraverso una sua componente: i ricavi o i proventi), ma uno strumento («automatico») per la sua **determinazione**, sia pure in via mediata, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva del singolo e non sulla base della capacità contributiva < normale > degli appartenenti al < gruppo > considerato che il risultato matematico - statistico fornito è un risultato probabile sempre approssimativo e non personalizzato e non sulla base delle applicazioni settoriali statistiche»>.
6. Alle incongruenze dell'accertamento, basato sugli studi di settore e collocato per ciò tra quelli di tipo analitico contabile, si cerca di sopperire con il contraddittorio con il contribuente per verificare le risultanze dello studio con riferimento al caso concreto ed alle peculiarità strutturali e di periodo dell'attività esercitata.


7. Nel caso, l'ufficio dichiara che la contribuente si è presentata, al contraddittorio, ciononostante ha emesso l'avviso impugnato spiegando genericamente ed insufficientemente le ragioni. Nelle controdeduzioni, nulla ha detto in merito sia alle condizioni di esercizio che hanno caratterizzato l'attività svolta che alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della zona nella quale si svolge l'attività e della tipologia della clientela che influenzano l'offerta di quella prestazione, avendone preso atto e dichiarando che essi elementi sono stati considerati nell'algoritmo applicato. Agli atti non vi è il documento che riporta i dati assunti per la elaborazione a sostegno di quanto affermato.
8. Il giudice adito perciò ha ritenuto di valutare liberamente l'applicabilità degli studi al caso che lo occupa.
9. Il maggior reddito, accertato in conseguenza del maggior ricavo ottenuto con gli studi di settore, per quanto sopra evidenziato, è il solo che il Giudice adito può considerare in quanto è noto che, per la corretta misura del reddito, è necessario verificare che i ricavi ed i costi siano tra loro correlati nel periodo considerato o, in termini equivalenti, che il reddito derivi da ricavi e da costi aventi competenza economica nel periodo di riferimento qualunque sia l'ampiezza di tale periodo.
10. *Per la vitalità dell'impresa, è altrettanto noto, che è condizione essenziale l'equilibrio tra costi e ricavi per cui è importante un'attenta analisi degli uni e degli altri. In mancanza di elementi documentali e comunque di dati per effettuare quanto detto il Giudice non può che fare riferimento al reddito perché può sorreggere la sua valutazione la conoscenza della redditività di attività della stessa specie che sono state osservate e che rientrano nella comune conoscenza.*
11. Il reddito dichiarato dal contribuente è stato rettificato - per effetto dei maggiori ricavi ritrovati con gli studi di settore - con un incremento del 184% circa.
12. Il Collegio ritiene che la percentuale di incremento (84%) è assolutamente eccessivo rispetto a quanto risulta dalla documentazione agli atti per cui è conferente determinare il reddito di impresa pari al 150% di quello dichiarato e cioè Lire 13.340.100 (Euro 6.889,59)
- La commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto determina il reddito di impresa in € 6.889,59. Spese compensate per le posizioni assunte dalle parti nella controversia.

PQM

La commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, determina il reddito di impresa in Euro 6.889,59. Spese compensate.

Taranto 23.06. 2011

Il Relatore estens.



Il Presidente

